

**Regolamento comunale
sulla gestione
dei parcheggi pubblici**

Il Municipio di Lumino, richiamati

gli artt. 186 e 13 lett. a) LOC e le norme NAPR

decide:

Art. 1 – Oggetto

Il Comune di Lumino disciplina con il presente regolamento l'utilizzo dei parcheggi pubblici ed istituisce delle zone di parcheggio a pagamento e delle zone blu.

Art. 2 – Scopo

Il presente regolamento si prefigge di migliorare la sicurezza e l'ordine pubblico, la qualità di vita (inquinamento atmosferico e fonico), di promuovere un corretto utilizzo dei parcheggi pubblici e di assicurare un'equa rotazione dell'occupazione degli stalli.

Previa autorizzazione, vengono messe a disposizione aree di sosta agli abitanti del nucleo che, in ragione delle normative pianificatorie vigenti, non possono realizzare parcheggi privati.

Art. 3 – Parcheggi pubblici

Il Comune mette a disposizione dell'utenza delle aree di sosta, a pagamento, per autoveicoli e motocicli, dalle ore 07:30 alle ore 18:30 (giorni feriali, sabato compreso).

Art. 4 – Zone blu

Il Municipio può concedere delle autorizzazioni che consentono l'uso di parcheggi nelle zone blu senza limitazioni di tempo.

Art. 5 – Utenza

Hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione:

- a) I residenti del nucleo nella misura di un veicolo leggero immatricolato per nucleo familiare;
- b) Gli utenti che esercitano un'attività professionale continua nel Comune;
- c) Il Municipio può rilasciare delle speciali autorizzazioni ai non residenti, nonché in casi eccezionali valutati di volta in volta;
- d) Il numero delle autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità della zona interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti nel nucleo e gli interessi degli altri utenti.

Art. 6 – Autorizzazione

- a) L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo nella zona blu, senza limitazioni di tempo;
- b) L'autorizzazione è limitata alla zona blu e non dà diritto alla riservazione di un parcheggio, bensì ad usufruire degli stalli liberi in quel momento.
- c) Il veicolo deve essere munito di targa, anche il veicolo con targa trasferibile; non è ammesso l'utilizzo dell'autorizzazione per lo stazionamento permanente del veicolo.

Art. 7 – Validità

L'autorizzazione è concessa per la durata di un anno civile, rinnovabile previa richiesta.

Art. 8 – Procedura

Il Municipio rilascia le autorizzazioni di parcheggio per le aree dove è stata introdotta la zona blu.

La richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere inoltrata al Municipio, corredata dai seguenti documenti:

- copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si intende richiedere l'autorizzazione;
- dichiarazione autocertificata della mancanza di un parcheggio e la copia del contratto d'affitto (inquilino);
- dichiarazione autocertificata dell'esonero per la costituzione di un parcheggio che dimostra l'avvenuto pagamento del contributo sostitutivo dei posteggi mancanti (proprietari).

L'aggiudicazione sarà effettuata in ordine di entrata delle richieste. Sarà allestita una lista per le richieste pendenti oltre il contingente massimo di cui all'art. 5 lett. d).

Art. 9 – Tasse

Il Municipio stabilisce, mediante Ordinanza, le tasse per il rilascio delle autorizzazioni.

Per i parcheggi a pagamento la tassa è fissata tra un minimo di CHF 1.00 e un massimo di CHF 2.00 per ora.

La tassa di parcheggio in zona blu per residenti è fissata tra un minimo di CHF 500.00 e un massimo di CHF 1'000.00 all'anno, per periodi inferiori verrà applicata una tariffa pro rata (mensile).

La tassa di parcheggio per gli utenti che esercitano una attività continuata nel Comune è fissata tra un minimo di CHF 600.00 e un massimo di CHF 1'200.00 all'anno, per periodi inferiori verrà applicata una tariffa pro rata (mensile).

Art. 10 – Revoca

Il Municipio può revocare o limitare l'autorizzazione in ogni tempo per motivi di interesse pubblico, la limitazione per motivi di interesse pubblico non dà diritto al rimborso della tassa.

L'autorizzazione può essere revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti o siano constatati degli abusi da parte del beneficiario.

Art. 11 – Sanzioni

Le infrazioni alla segnaletica e alle normative vigenti in materia di circolazione stradale sono punite dagli organi di polizia in applicazione della Legge sulle multe disciplinari (LMD).

Conformemente all'art. 145 LOC, le infrazioni al presente regolamento sono punite dal Municipio mediante:

- a) multa;
- b) revoca dell'autorizzazione.

Art. 12 – Rimedi di diritto

Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Art. 13 – Entrata in vigore

L'entrata in vigore del presente Regolamento è fissata per il 1° gennaio 2019 previa approvazione del Consiglio Comunale e la ratifica del Consiglio di Stato.

Per le tasse l'entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2019.

* * *

Approvato dal Consiglio comunale in data 16 aprile 2018

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 15 giugno 2018